



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Alla Direzione generale per l'attività ispettiva

Alla Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro

Alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione

Alla Direzione generale per le politiche previdenziali

Alla Direzione Generale per le politiche per l'orientamento e la formazione

Alla Direzione Generale del mercato del lavoro

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro

All'INPS – Direzione Generale

All'INAIL – Direzione Generale

All'ENPALS – Direzione Generale

All'INPDAP – Direzione Generale

LORO SEDI

e, p.c.

Alle Presidenze o Segreterie Generali di:

CGIL

fax 06/8476411

CISL

fax 06/8473314

UIL

fax 06/4753295

UGL

fax 06/3201944

CISAL

fax 06/3212521

CONFSAL

fax 06/5818218

SINPA
fax 02/89540460

CONFINDUSTRIA
fax 06/5923713

CONFCOMMERCIO
fax 06/5898148

CONFESERCENTI
fax 06/4746886

CONFAPI
fax 06/6780930

ABI
fax 06/6767457-313

ANIA
fax 06/3227135

CONFSERVIZI
fax 06/47865250-1

CONFETRA
fax 06/8415576

CONFARTIGIANATO
fax 06/70454320

CNA
fax 06/44249511

CASARTIGIANI
fax 06/5755036

CLAAI
fax 06/6877580

CONFAGRICOLTURA
fax 06/68806908

COLDIRETTI
fax 06/4742993

CIA
fax 06/3204924

COPAGRI
fax 06/42027007; 06/42391397

LEGA COOPERATIVE
fax 06/84439370

CONFCOOPERATIVE

fax 06/68134236

UNCI

fax 06/39375080

AGCI

fax 06/58327210

UNICOOP

fax 06/44249995

CIDA

fax 06/97605109

CONFEDIRMIT

fax 06/77204826

CUQ

fax 011/5612042

CIU-UNIONQUADRI

fax 06/3225558

CONFAIL

fax 02/29525692 – 06/44700197

ASSOLAVORO

fax 06/32500942

CONFEDERTECNICA

fax 06/32500386

CONFPROFESSIONI

fax 06/54229876

USAE

fax 06/4819080

ALLEANZA LAVORO

fax 06/32500942

ACRI

fax 06/68184269

CIPA

fax 055/350418

Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro

fax 06/5408282

LORO SEDI

Con la presente circolare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intende fornire alcuni chiarimenti in merito alla questione della obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli enti bilaterali. Ciò in relazione a numerose istanze di interpello ex articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 2004 – due pervenute dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, una da Confartigianato e Cna, una da Confapi – a cui si dà risposta cumulativa e unitaria attraverso questa nota interpretativa.

Un primo ordine di problemi attiene alla riconduzione del versamento contributivo in favore dell'ente bilaterale alla parte economico/normativa ovvero alla parte obbligatoria del contratto collettivo di lavoro.

Sul punto il Ministero si è più volte pronunciato – a partire dalla circolare n. 4 del 2004, in merito alla interpretazione dell'articolo 10 della legge n. 30 del 2003 (ma vedi altresì le circolari nn. 40 del 2004 e 30 del 2005, nonché la risposta interpello del 21 dicembre 2006 prot. 25/SEGR/0007573) – nel senso di ritenere non obbligatoria la iscrizione all'ente bilaterale. Ciò in coerenza con i principi e le disposizioni previste dalla Carta costituzionale in materia di libertà associativa e, segnatamente, di libertà sindacale negativa, nonché con i principi e le regole del diritto comunitario della concorrenza.

Un secondo e distinto ordine di problemi attiene invece alla diversa ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro, dopo aver definito un sistema bilaterale volto a fornire tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro nell'ottica di un innovativo welfare negoziale, dispongano l'obbligatorietà non della iscrizione all'ente bilaterale, quanto del riconoscimento al prestatore di lavoro, per quei datori di lavoro che non vogliano aderire al sistema bilaterale, di analoghe forme di tutela (per esempio una assistenza sanitaria o una previdenza integrativa) anche attraverso una loro quantificazione in termini economici. È il caso di quei contratti o accordi collettivi che dispongano – come nel settore dell'artigianato – sia la corresponsione a favore dei prestatori di lavoro di taluni importi forfettari (su base mensile e/o annuale) sia l'erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti quale alternativa al versamento del contributo all'ente bilaterale di riferimento.

In questa diversa ipotesi, l'obbligatorietà della tutela – ovvero del versamento a favore del prestatore di lavoro di una somma forfettaria o anche della erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti a quelle della bilateralità – va, infatti, correttamente riferita alla parte economico-normativa del contratto collettivo, avendo efficacia sul contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto individuale di lavoro tra l'impresa – o, più in generale, il datore di lavoro (si pensi agli studi professionali) – e ciascuno dei propri dipendenti. Ciò del resto in coerenza con la funzione social-tipica della parte economico/normativa del contratto collettivo di realizzare –

ex articoli 3 e 36 della Costituzione – una disciplina uniforme dei rapporti individuali di lavoro di una determinata categoria o gruppo professionale.

Di conseguenza, una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l'iscrizione all'ente bilaterale rappresenta nient'altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro. Sicché, là dove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva – alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa – nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Maurizio Sacconi